

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Fabrizio FORTE Presidente
- dott. Giacinto BISOGNI Consigliere
- dott. Carlo DE CHIARA Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere
- dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: assegno  
di mantenimento

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BL, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 110,  
presso l'avv. GIOVANNI MERLA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di  
procura speciale a margine del ricorso

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

RICORRENTE

contro

CA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n.  
1/a, presso l'avv. prof. GS del foro di Firenze, dal quale,  
unitamente all'avv. CARLO SARACINI del foro di Siena, è rappresentato e difeso  
in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 655/12, pubblicata il 7  
maggio 2012.

193  
2015



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Merla per la ricorrente e l'avv. Anecchino per delega del difensore del controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca CERONI, la quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 6 giugno 2011, il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AC con LB dispose l'affidamento congiunto dei figli G e L ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre ed attribuzione disgiunta delle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, e pose a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle scolastiche, sportive e ricreative necessarie per i figli.

2. — L'impugnazione proposta dal C è stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Firenze, che con sentenza del 7 maggio 2012 ha rigettato il gravame incidentale proposto dalla B, confermando la disciplina relativa alla frequentazione dei figli da parte del padre, e rideterminando in Euro 800,00 mensili il contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento di ciascun figlio.

A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto eccessivo l'importo dell'assegno liquidato dal Tribunale, osser-

g



vando che, avuto riguardo al concorrente apporto fornito in via diretta dalla madre, quale soggetto di prevalente domiciliazione dei figli, il cui valore mensile poteva essere stimato almeno in Euro 1.000,00 per ciascuno di essi, un esborso complessivo di Euro 2.500,00 doveva considerarsi sproporzionato alle esigenze dei due giovani. Tanto premesso, e tenuto altresì conto del buon tenore di vita di questi ultimi, del valore economico dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre e del maggior reddito del padre, nonché del contributo fornito da quest'ultimo per la soddisfazione dei bisogni materiali dei figli, durante il tempo che gli stessi trascorrevano presso di lui, la Corte ha ritenuto congruo un assegno mensile pari ad Euro 800,00 per ciascuno di essi.

3. — Avverso la predetta sentenza la **B** ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il **C** ha resistito con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente in riferimento all'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., per la mancata indicazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello tra le parti del giudizio.

E' pur vero, infatti, che nel giudizio di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, l'impugnazione avente ad oggetto un capo della sentenza riguardante gli interessi di questi ultimi dev'essere proposta anche nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice *a quo*, il quale, oltre ad assumere la posizione di litisconsorte necessario, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come novellati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74), è titolare di un autonomo potere d'impugnazione in relazione ai predetti interessi, non spettante invece al Pubblico



Ministero presso il giudice *ad quem*, con la conseguenza che l'intervento di questo ultimo non può considerarsi sufficiente a soddisfare le finalità cui è preordinata la l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del predetto Ufficio (cfr. Cass., Sez. VI, 10 giugno 2011, n. 12853; Cass., Sez. I, 9 novembre 2007, n. 23379). La mancata proposizione del ricorso nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice *a quo* non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, ma solo il dovere di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., al fine di consentire all'Ufficio legittimato di esercitare il proprio potere d'impugnazione a tutela degli interessi dei figli minori; nella specie, tuttavia, la necessità del predetto adempimento dev'essere esclusa in virtù dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte dei minori nelle more della presente fase processuale, che, comportando il venir meno dell'autonomo potere d'impugnazione spettante al Procuratore generale presso la Corte d'Appello, consente di ritenere che la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero sia stata adeguatamente assicurata attraverso l'intervento in udienza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9743; Cass., Sez. I, 21 marzo 1996, n. 2437).

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 155, secondo e quarto comma, cod. civ., rilevando che, nella liquidazione dell'assegno di mantenimento, la sentenza impugnata si è immotivatamente discostata dall'accordo raggiunto in sede di separazione, il quale prevedeva il versamento di un importo mensile di Euro 1.750,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Nel ridurre il predetto importo, la Corte di merito non ha considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 155 cit., il giudi-

g



ce è tenuto a conformarsi agli accordi intervenuti tra i genitori, potendosene discostare soltanto in caso di contrasto con gl'interessi della prole; essa non ha tenuto conto dell'incremento delle esigenze dei figli, conseguente alla loro crescita, né della sopravvenuta svalutazione monetaria, non compensata dall'adeguamento patuito, ed ha appena accennato alla sproporzione dei redditi delle parti, trascurando l'enorme disparità dei rispettivi introiti e tutti gli altri elementi incidenti sulle loro condizioni economiche.

3. — Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che la Corte di merito ha sostanzialmente omesso di giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento. Essa si è infatti limitata ad affermare l'eccessività dell'importo liquidato in primo grado, trascurando le esigenze dei figli ed accennando contraddittoriamente al buon tenore di vita dagli stessi precedentemente goduto, nonché evidenziando il tempo di permanenza presso il padre, senza valutare il contributo diretto dallo stesso fornito nei relativi periodi; nel dare atto dei maggiori introiti del padre e dell'apporto diretto fornito dalla madre, la Corte di merito ha inoltre omesso di procedere alla valutazione comparativa dei redditi e del patrimonio delle parti e di giustificare il valore attribuito al predetto contributo.

4. — Non merita consenso, al riguardo, l'ulteriore eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente, secondo cui le censure proposte dalla ricorrente non rispondono alle prescrizioni dell'art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ., non essendo accompagnate dall'esposizione delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dall'indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, né dalla formulazione dei quesiti di diritto sottoposti all'esame di questa Corte.



La ricorrente non ha ommesso di riassumere i motivi di fatto e di diritto addotti dalla Corte di merito a sostegno della decisione, avendoli riportati, anziché nella narrativa del ricorso, nella premessa di ciascun motivo d'impugnazione, alla quale ha fatto immediatamente seguire l'illustrazione delle proprie censure, in modo tale da rendere possibile un immediato confronto tra le affermazioni contestate e le ragioni che ha inteso contrapporvi: tale collocazione topografica non solo non nuoce alla comprensione dei motivi, ma fornisce un quadro chiaro della vicenda processuale e dell'oggetto dell'impugnazione, soddisfacendo pertanto le finalità perseguite dall'art. 366, primo comma, n. 3 cit., le quali non esigono affatto che l'esposizione sommaria dei fatti di causa si traduca in una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi (cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11653; Cass., Sez. III, 8 luglio 2014, n. 15478; 19 ottobre 2006, n. 22385).

4.1. — La natura delle contestazioni sollevate dalla ricorrente consente poi di ritenere sufficienti, ai fini del relativo esame, i puntuali richiami del ricorso agli atti ed ai documenti relativi alle fasi di merito, e di escludere quindi la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., la cui osservanza dev'essere verificata con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, e può condurre alla declaratoria d'inammissibilità soltanto quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e dei relativi presupposti fattuali, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887).

4.2. — Quanto infine alla mancata formulazione dei quesiti di diritto, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del controricorrente, secondo cui, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 366-*bis* cod. proc. civ. da parte dello



art. 47, comma primo, lett. *d*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, entrato in vigore in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, il requisito prescritto dalla predetta disposizione continua a trovare applicazione, per effetto della mancata modificazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui richiama la norma abrogata. Tale affermazione si pone infatti in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'art. 47 cit. e con la disciplina transitoria dettata dallo art. 58, comma quinto, della legge n. 69, la quale, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato successivamente all'entrata in vigore della legge, esclude la possibilità di riconoscere una perdurante efficacia al rinvio contenuto nell'art. 366, primo comma, n. 4, la cui mancata soppressione è palesemente ascrivibile ad una mera dimenticanza del legislatore.

5. — Nel merito, occorre rilevare che, nel discostarsi dagli accordi raggiunti nel precedente giudizio di separazione e dalle richieste formulate dalle parti, la Corte di merito si è attenuta all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, secondo cui il giudice del divorzio, nell'adottare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori ed al contributo dovuto dai genitori per il loro mantenimento, non è vincolato dalle determinazioni assunte in sede di separazione né dalle richieste dei genitori e dagli accordi intervenuti tra gli stessi, ma deve ispirarsi esclusivamente all'interesse dei minori. Tale indirizzo trovava giustificazione nel dettato dell'art. 6, nono comma, della legge n. 898 del 1970, il quale, prevedendo (così come l'art. 155, settimo comma, cod. civ. in materia di separazione) che i predetti provvedimenti potevano essere diversi dalle domande delle parti e dal loro accordo, ed emessi all'esito della assunzione di mezzi di prova dedotti



dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, introduceva una deroga rispetto alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica; in virtù di tale disciplina, questa Corte aveva affermato che le domande proposte dalle parti non potevano essere respinte in virtù della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondavano, in quanto i provvedimenti da emettere dovevano essere ancorati ad un'adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli, esperibile anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. I, 20 giugno 2012, n. 10174; 4 maggio 2004, n. 8424; 22 novembre 2000, n. 15065).

Il predetto principio dev'essere ribadito anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 54 del 2006, la quale, modificando l'art. 155 cod. civ. e disponendo che la relativa disciplina trova applicazione anche in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha unificato la disciplina dei provvedimenti riguardanti i figli applicabile ai giudizi di separazione e divorzio; tale disciplina, che ha trovato conferma anche nella legge 28 dicembre 2013, n. 154, la quale ha modificato l'art. 155 cit., trasferendo le relative disposizioni nell'art. 337-ter cod. civ., prevede infatti che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, consentendo al giudice di imporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico da determinarsi sulla base delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori. E' pur vero che, nell'individuare tali parametri, la norma in esame non sottrae alle parti ogni margine di autonomia, facendo anzi espressamente salvi eventuali accordi



liberamente sottoscritti dalle stesse: tali accordi, peraltro, non possono incidere sull'entità dell'apporto, inderogabilmente collegata al criterio di proporzionalità, la cui realizzazione costituisce la finalità essenziale dell'assegno, ma possono riguardare esclusivamente le modalità della contribuzione; queste ultime possono infatti consistere nella diretta effettuazione delle singole spese, ovvero, alternativamente o cumulativamente, nella sopportazione indiretta delle stesse attraverso la corresponsione dell'assegno periodico, o ancora in altre forme di compartecipazione in natura o per equivalente, ma non possono in alcun caso comportare l'alterazione del criterio di fondo stabilito dal legislatore, neppure nel caso in cui l'ammontare delle risorse destinate dai genitori al sostentamento dei figli risulti, nel suo complesso, conforme agli interessi della prole. La proporzionalità del contributo al mantenimento dei figli, costituendo espressione dell'effettiva compartecipazione di ciascuno dei genitori alla crescita ed alla formazione degli stessi, si configura d'altronde come il risvolto economico della c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, ed al quale s'ispirano anche le più recenti modificazioni normative in materia di separazione e divorzio, la cui realizzazione non può essere impedita od ostacolata dagli accordi eventualmente intervenuti tra i genitori.

5.1. — Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, discostandosi dal procedimento logico seguito da quella di primo grado, ha determinato il contributo dovuto dal controricorrente per il mantenimento dei figli senza tener conto delle condizioni concordate con la ricorrente in sede di separazione, soffermandosi invece esclusivamente sul tenore di vita della prole e sul dovere di ciascun genitore di fornire un apporto adeguato per la soddisfazione delle sue esi-

G



genze.

Nel valutare le predette necessità, la Corte di merito si è tuttavia limitata a porle a confronto con l'importo complessivo risultante dalla somma dell'assegno mensile posto a carico del padre e dell'equivalente pecuniario dell'apporto personale fornito dalla madre, reputandolo eccessivo, in quanto corrispondente ad uno stipendio medio-buono di una famiglia, senza indagare in ordine ai reali bisogni dei due giovani, verosimilmente accresciutisi per effetto dell'età dagli stessi raggiunta e del tempo trascorso dalla pronuncia della separazione. Pur avendo dato atto del buon tenore di vita precedentemente goduto dalla famiglia, la sentenza impugnata ha inoltre omesso di procedere ad una rigorosa verifica delle potenzialità economiche delle parti, avendo incidentalmente rilevato la superiorità del reddito percepito dal padre rispetto a quello goduto dalla madre, senza precisare l'entità dei rispettivi introiti e senza indagare in ordine ad ulteriori risorse eventualmente derivanti dalla disponibilità di beni o dal godimento di altre utilità economicamente valutabili. La genericità di tale percorso argomentativo, imperniato su astratte congetture attinenti all'esborso mensile teoricamente necessario il sostentamento di una famiglia, si pone in contrasto con la specificità delle indicazioni fornite dall'art. 155 cod. civ. e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contributo dovuto per il mantenimento della prole dev'essere rapportato al tenore di vita concretamente assicurato alla stessa nel corso della convivenza, da apprezzarsi non soltanto in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, ma anche alle sostanze ed ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, che rappresentano l'insieme delle risorse economiche a disposizione delle parti, in tal senso deponendo anche l'art. 147 cod. civ., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere,



istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass., Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089; 22 marzo 2005, n. 6197).

6. — Il primo motivo del ricorso va pertanto rigettato, mentre il secondo va accolto, e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**


La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore

*Giulio Mordani*



Il Presidente

*[Signature]*